

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **155/1975** (ECLI:IT:COST:1975:155)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Camera di Consiglio del **05/06/1975**; Decisione del **06/06/1975**

Deposito del **19/06/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7904**

Atti decisi:

N. 155

ORDINANZA 6 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 19 giugno 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 25 giugno 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno

1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1973 dal pretore di Calitri nel procedimento penale a carico di Masucci Raffaele, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza 26 ottobre 1973, emessa nel corso del procedimento penale contro Masucci Raffaele, il pretore di Calitri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto da assicurazione, sia il fatto di chi, pur avendo l'assicurazione, venga sorpreso a cacciare privo dei relativi documenti dimostrativi;

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata;

che non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 218 del 1974 ha già dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 suddetto nella parte impugnata con l'ordinanza del pretore di Calitri.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte, già dichiarata illegittima con la sentenza n. 218 del 1974, in cui assoggetta alla medesima sanzione sia il fatto di chi caccia senza essere coperto dall'assicurazione, sia il fatto di chi, pur avendo l'assicurazione, venga sorpreso a caccia privo dei documenti dimostrativi; questione sollevata dal pretore di Calitri con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.